Senato della Repubblica Legislatura 16º 7ª Commissione permanente

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 156

La Commissione, esaminato lo schema di decreto in titolo, rilevato innanzitutto che:

- il profondo riordino degli enti di ricerca operato nella XIV legislatura con i decreti legislativi n. 127 (relativo al CNR), n. 128 (relativo all'ASI) e n. 138 (relativo all'INAF) del 2003, nonché n. 38 (relativo all'istituzione dell'INRIM), ha richiesto, per la sua piena entrata in funzione, un periodo transitorio di parecchi anni e solo in questi ultimissimi tempi può considerarsi definitivamente assestato, con risultati decisamente positivi, come hanno confermato le audizioni svolte dalla Commissione sia dei Presidenti degli enti, sia dei rappresentanti dei lavoratori;
- il nuovo riordino degli enti di ricerca, oggetto dello schema di decreto legislativo all'esame, caratterizzato in estrema sintesi dalle due principali finalità di una più accentuata autonomia degli enti e di un consistente risparmio gestionale, si pone rispetto al precedente riordino in una linea di sostanziale continuità, come d'altra parte hanno più volte assicurato i rappresentanti del Governo e come si può evincere dalla mancanza, nell'articolo 18, di esplicita abrogazione della quasi totalità delle disposizioni dei suddetti decreti legislativi;

espresso apprezzamento per:

- il complesso bilanciamento tra le istanze entrambi valide ma potenzialmente divergenti dell'autonomia degli enti e del controllo ministeriale, raggiunto nell'insieme delle disposizioni;
- l'attribuzione ai consigli di amministrazione attuali, integrati da cinque esperti, del compito di formulare e deliberare i primi statuti, che consentirà di tenere nel debito conto la positiva esperienza riscontrata nelle forme di *governance* definite dal riordino del 2003;
- l'accentuazione dei criteri di distribuzione meritocratica delle risorse espressa nell'articolo 4 ("Finanziamento degli enti di ricerca"), sia in generale al comma 1, sia in particolare al comma 2, che prevede la distribuzione competitiva di una frazione crescente di risorse a partire dal 7 per cento del FFO su programmi e progetti proposti dagli enti;
- la conferma dell'assoluta importanza del criterio del merito per il reclutamento del personale, espressa in particolare nell'articolo 13 ("Riconoscimento e valorizzazione del merito eccezionale");
- la messa a disposizione di nuovi strumenti finanziari per la realizzazione di nuove infrastrutture di ricerca e l'accrescimento del loro livello di eccellenza di cui all'articolo 15 ("Infrastrutture di ricerca"), finalità di estrema importanza per lo sviluppo dell'attività di ricerca;
- la sottolineatura della doverosa attenzione che occorre sempre avere per le fasi conclusive dell'attività di ricerca, in cui l'investimento in studi ed esperienze effettuato determina innovazione di prodotto o di processo, sottolineatura espressa in particolare nell'articolo 16 ("Strumenti innovativi di finanziamento e partecipazione al capitale di rischio");
- l'adozione anche nel comparto degli enti di ricerca nell'attuale difficile situazione economica di misure atte a determinare risparmi di gestione, quali in particolare quelle di cui all'articolo 3, comma 2 (l'obbligo per gli statuti di prevedere la riduzione del numero dei componenti degli organi di direzione, amministrazione, consulenza e controllo) e quelle di cui all'articolo 14 ("Riorganizzazione delle sedi degli enti di ricerca");

ritenendo comunque opportuno rilevare che:

- la Relazione illustrativa non coincide in numerose parti con l'effettivo articolato del testo,
- la Relazione tecnica erroneamente sottrae il risparmio conseguito attraverso il presente riordino (pari 463.723 euro) dal totale dei 99.123.352 euro assegnati come obiettivo di risparmio al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, atteso che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze cui fa riferimento la medesima Relazione tecnica (e attualmente all'esame delle Commissioni bilancio dei due rami del Parlamento atto n. 153) attribuisce agli enti di ricerca solo 98.808.366 euro di questo risparmio agli enti di ricerca. La differenza che sarà coperta col taglio lineare a decorrere dal 2010 dovrebbe pertanto essere 98.808.366 463.723 = 98.344.643 anziché 98.659.629 come indicato nella Relazione tecnica,

osservato che appare opportuno minimizzare i tempi complessivi di riordino degli enti onde ridurre al minimo la perturbazione inevitabilmente associata alle operazioni di riordino,

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

- 1. sia introdotto, nelle premesse allo schema di decreto legislativo, il riferimento ai predetti decreti legislativi del 2003 e del 2004 con cui fu operato il riordino della XIV legislatura;
- 2. all'articolo 3, comma 1, gli statuti degli enti siano svincolati dal Programma nazionale della ricerca (PNR), che ha carattere inevitabilmente limitato sul piano temporale;
- 3. all'articolo 3, comma 3, ultimo periodo, sia previsto un potere sostitutivo ministeriale nel caso di inottemperanza del termine ivi previsto da parte dei consigli di amministrazione per la formulazione e la deliberazione degli statuti in prima applicazione, fatta salva la possibilità di applicazione dell'articolo 1, comma 5, della legge 27 settembre 2007, n. 165;
- 4. al medesimo articolo 3, comma 3, sia previsto altresì che entro lo stesso termine di sei mesi i consigli di amministrazione dovranno formulare e deliberare i regolamenti (o le eventuali parti di essi) che consentono l'entrata in funzione dei nuovi consigli di amministrazione, fra cui ad esempio i regolamenti per l'elezione dei rappresentanti della comunità scientifica nel consiglio di amministrazione;
- 5. all'articolo 5, comma 1, sia prevista esplicitamente l'elaborazione annuale dei piani triennali di attività (PTA) e il parere dei consigli scientifici sui predetti PTA sia mantenuto non vincolante;
- 6. all'articolo 6, comma 2, al parere dei consigli di amministrazione sulla validità curriculare dei dirigenti proposti dai dirigenti apicali sia attribuito un potere interdittivo nel caso di *curriculum* inadequati;
- 7. all'articolo 8, comma 1, sia portato a sette il numero dei consiglieri di amministrazione per il CNR reintroducendo la rappresentanza delle Regioni, doverosa a fronte del titolo V della Carta costituzionale che assicura alle medesime per il settore della ricerca una competenza concorrente, nonché la rappresentanza del mondo industriale;
- 8. all'articolo 8, comma 2, sia chiarito che, in sede di prima applicazione, possono essere confermati nell'incarico di presidente, per una sola volta, coloro i quali abbiano ricoperto l'incarico medesimo per meno di otto anni;
- 9. all'articolo 9, sia mantenuto il ruolo centrale dei dipartimenti del CNR, come correttamente riportato nella relazione illustrativa, nonché la competenza dei relativi responsabili sull'assegnazione delle risorse ai progetti di ricerca e sulla formulazione dei piani di ricerca nella

propria area di competenza, ferme restando evidentemente le responsabilità del consiglio di amministrazione;

- 10. all'articolo 9, comma 3, sia soppresso il richiamo ad una prossima riforma dell'ASI;
- 11. all'articolo 9, comma 4, sia estesa all'INFN la disciplina generale prevista per tutti gli enti di ricerca, con conseguente costituzione, anche presso tale ente, di un consiglio di amministrazione composto da cinque membri, di cui il presidente selezionato con le modalità di cui all'articolo 11, e conseguente soppressione dell'attuale comitato direttivo (si terrà conto della specificità dell'ente nello statuto). Al riguardo, si precisa che il parere non ostativo della Commissione affari costituzionali del Senato sul testo è stato condizionato, fra l'altro, proprio a tale estensione;
- 12. all'articolo 11, comma 2, sia aumentato a cinque ove possibile sulla base del numero dei candidati il numero dei candidati compresi nelle "rose" proposte dai comitati di selezione per la nomina dei presidenti degli enti e a tre il numero dei candidati compresi nelle "rose" dei consiglieri di amministrazione di designazione governativa, onde lasciare al Ministro un maggior margine di scelta;
- 13. all'articolo 11, comma 4, sia specificato che, alla regola generale secondo cui nei consigli di amministrazione composti da cinque membri due sono scelti direttamente dalla comunità scientifica, fanno eccezione il CNR, dove si ritiene, dato lo stretto legame tra Università ed ente, che sia opportuna la nomina di un consigliere da parte della CRUI, nonché l'ASI, la composizione del cui consiglio di amministrazione è prevista dalla legge di delega;
- 14. all'articolo 11, comma 5, sia ripristinato il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia sulla nomina dei presidenti degli enti di ricerca, con conseguente soppressione della lettera a) del comma 1 dell'articolo 18;
- 15. all'articolo 18, comma 2, sia posto il termine di due mesi entro cui devono essere completate le procedure di nomina dei nuovi organi dopo l'entrata in vigore dei nuovi statuti;

e con le seguenti osservazioni:

- a) all'articolo 3, comma 3, appare opportuno assicurare che i cinque esperti che andranno ad integrare i consigli di amministrazione siano scelti in relazione al compito molto particolare, conferito al consiglio di amministrazione allargato, di elaborare e definire i primi statuti degli enti;
- b) all'articolo 5, comma 1, siano formulate indicazioni più specifiche sui documenti di visione strategica decennali (DVS);
- c) all'articolo 5, comma 3, si invita il Governo a chiarire che la funzione di preventiva valutazione comparativa e di indirizzo strategico del Ministero avviene prevalentemente sulla base dei PTA e dei DVS, ferma restando la possibilità del Ministero di sviluppare interventi diretti, ovvero su modalità di carattere selettivo, volti a sollecitare progetti congiunti e a favorire il perseguimento di obiettivi di sistema in collaborazione fra diversi enti:
- d) all'articolo 8, comma 1, si suggerisce di prevedere che, nel caso degli enti più piccoli, il numero di tre consiglieri di amministrazione non sia solo il numero massimo ma anche il numero minimo;
- e) all'articolo 9, comma 2, si invita a sopprimere l'ultimo periodo che, pur configurando una mera facoltà e non un obbligo, non appare coerente con l'organizzazione delle attività polari e in particolare in Antartide degli ultimi 25 anni, in cui il fondamentale onere della logistica è stato sostenuto dall'ENEA. Si raccomanda altresì di ripristinare la dotazione del relativo capitolo di bilancio, in considerazione della rilevante importanza strategica degli Accordi internazionali che disciplinano le attività polari (in particolare in Antartide) e del carattere obbligatorio della copertura degli oneri derivanti da tali Accordi;

- f) all'articolo 9, comma 3, si consiglia di sopprimere l'inutile ripetizione della durata quadriennale degli organi, già disposta in via generale;
- g) con riferimento all'INFN, si invita a considerare l'opportunità della seguente composizione del consiglio di amministrazione (da introdurre in luogo del comitato direttivo): il presidente, un membro designato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un membro designato dal Ministero dello sviluppo economico e due membri in rappresentanza della comunità scientifica;
- h) all'articolo 10, si raccomanda che nella formulazione degli statuti di ciascun ente si tenga adeguato conto della rappresentanza della comunità scientifica o disciplinare di riferimento ai fini della composizione dei consigli scientifici;
- i) all'articolo 10, comma 2, si suggerisce di portare a 10 il numero massimo dei componenti del consiglio scientifico del CNR in considerazione delle sue dimensioni e della varietà delle attività svolte, nonché di escludere corrispondentemente che i consigli scientifici che attualmente non raggiungono il numero di sette componenti possano aumentarlo;
- j) all'articolo 11, commi 3 e 4, si rileva che le modalità di scelta dei membri del consiglio di amministrazione in rappresentanza della comunità scientifica o disciplinare di riferimento devono assicurarne l'alto profilo scientifico e le competenze tecnico-amministrative, onde non risultare illegittime alla luce dell'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge n. 165 del 2007. Al riguardo, si osserva che il metodo elettivo non necessariamente garantisce il rispetto di tale requisito;
- k) all'articolo 12, comma 2, si raccomanda di chiarire che per funzioni valutative e di controllo si intendono quelle di carattere esterno;
- I) all'articolo 17, si rileva che il riassetto dell'INVALSI si estende al riordino delle funzioni da esso svolte. Al riguardo, nel prendere atto che l'Istituto è un ente di ricerca sottoposto alla vigilanza del Ministero e che il numero dei componenti del suo comitato di indirizzo è già stato recentemente ridotto da otto a tre e non può quindi subire un'ulteriore riduzione, si invita il Governo a valutare l'opportunità di espungere dal testo quanto meno il comma 2, relativo appunto alle funzioni, che rischia di essere viziato da eccesso di delega, come rilevato anche dalla Commissione affari costituzionali del Senato:
- m) si raccomanda di rafforzare la possibilità di mobilità dei ricercatori.